

TRE NUOVE LEGGI PER IL **TURISMO**

NEL 2008 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LE NORME SULLA "DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DI OSPITALITÀ DELLA REGIONE BASILICATA", SUL "SISTEMA TURISTICO REGIONALE" E SULLA "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST". IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ANDREA FRESCHI, RIASSUME I TERMINI DEL DIBATTITO CHE HA PORTATO ALL'ADOZIONE DI QUESTI PROVVEDIMENTI

Valentina Colucci



Maratea (foto Guido Alberto Rossi, archivio Apt Basilicata)

Fino allo scorso mese di giugno la Basilicata era l'unica regione a non avere proprie norme sulla classificazione delle strutture ricettive, indispensabili per definire tutte quelle caratteristiche utili al turista per capire quali servizi può trovare sul nostro territorio. Con l'approvazione della legge regionale n. 6/2008 sulla "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata", il Consiglio regionale ha colmato questo vuoto, un atto dovuto nei confronti dei consumatori che devono avere la sicurezza di poter utilizzare dei servizi che siano adeguati alle loro

richieste. Nella stessa riunione del 27 maggio 2008 il Consiglio regionale ha approvato anche altre due leggi, sul "Sistema Turistico Regionale" (n. 7/2008) e sulla "Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast" (n. 8/2008), nate dal confronto tra Regione, Apt, Comuni e mondo imprenditoriale: leggi che seguono lo schema delle normative nazionali e definiscono non solo la qualità dei servizi ma anche le caratteristiche tecniche relative alla fruizione delle strutture come orari e tariffe. "In Basilicata – evidenzia il dirigente generale del Dipartimento Attività produttive della Regione, Andrea Freschi – il





Andrea Freschi

problema della carenza di infrastrutture è sempre preponderante e sicuramente incide sulla scarsità di numeri delle aree più interne, seppure molto suggestive. Alla bellezza di molte località sparse su tutto il territorio corrisponde la mancanza di interconnessione tra luoghi e strutture. Anche gli imprenditori che in passato hanno provato a investire in questa regione in molti casi sono rimasti delusi perché si è trattato sempre di iniziative isolate". "Bisogna considerare – continua Freschi – che il turismo non è solo bei paesaggi e buon cibo, ma anche accoglienza e capacità di creare servizi. Fattori che permetterebbero al turista che viene in Basilicata di impegnare le giornate in varie attività e di spendere la propria 'dote' economica. Le iniziative attivate a volte hanno il grande limite di essere una serie di monadi prive di connessione, senza che si venga a creare quello che si potrebbe definire 'sistema turismo', il momento di sintesi tra le politiche di promozione, la comunicazione, le attività imprenditoriali dell'accoglienza, della ristorazione e dei servizi in genere". E' nel solco di queste riflessioni che nascono anche le nuove normative approvate dal Consiglio regionale. Il litorale jonico, luogo turistico per eccellenza della nostra regione, cattura un numero crescente di presenze, ma non sempre questi numeri si ripercuotono in maniera positiva sul territorio in termini di sviluppo e di crescita economica. L'organizzazione del sistema dei trasporti a disposizione dei turisti è frammentata: i mezzi pubblici non si interfacciano con gli orari di partenza e di arrivo dei treni, causando disagi e dispersione dei flussi turistici, soprattutto di quelli provenienti dall'estero. Iniziative come quella delle navette che collegano Matera all'aeroporto

di Bari potrebbero essere estese anche ad altri grandi centri come, ad esempio, Napoli. Inoltre, gli eventi culturali che vengono organizzati sono sporadici rispetto ai lunghi periodi di apertura dei villaggi. Servono quindi azioni di più ampio respiro che coinvolgano tutto il territorio. Se da un lato la Basilicata ha potenzialmente in sé la capacità sociale di accogliere e avvolgere nella familiarità dei luoghi il turista, nella pratica manca la messa a sistema delle azioni. Molti Comuni, ad esempio, troverebbero una naturale collocazione dell'esperienza del borgo albergo. "Mancano – chiarisce il dirigente generale – una politica dell'accoglienza, capacità imprenditoriali e abilità nell'intercettare i turisti e andare incontro alle loro esigenze. In sintesi, non c'è un efficace coordinamento delle azioni di intervento sul territorio". Va poi considerata la frammentazione delle attività di promozione e di comunicazione portata avanti dai vari enti territoriali – Regione, Province, Comuni, Gal – che non ha permesso di catturare un target paragonabile a quello del "gran tour" dei grandi intellettuali dell'800. "Proprio nell'ottica della qualità dei servizi, del coordinamento delle azioni e dell'ampliamento dei target, può fare molto la riforma dell'Apt da Azienda di promozione turistica ad Agenzia di promozione territoriale. Anche i fondi strutturali europei, i Por, hanno come pre-condizione la interazione tra le attività imprenditoriali e i soggetti pubblici, andando anche oltre la sperimentazione dei Pit, i progetti integrati territoriali, che hanno avuto un riscontro positivo anche a livello europeo ottenendo la menzione di 'buona pratica' da parte dei funzionari dell'Unione europea nei convegni internazionali". Nello sviluppo del settore turismo contano le capacità del settore privato, ma molto deve fare anche la politica locale. "E' necessario – conclude Freschi – rafforzare e rendere visibile e concreta la compartecipazione e il coordinamento tra i dipartimenti regionali, affinché le politiche non diventino appannaggio dei singoli dipartimenti, ma patrimonio comune dell'intera regione".

Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6 Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata

Con questa legge, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive e i criteri per la loro classificazione, determinando anche le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle diverse tipologie di strutture. Per definire e assicurare standard minimi di qualità e trasparenza nel rapporto tra turista e operatore viene istituita Carta dei Servizi Turistici.

- Le strutture ricettive e di ospitalità aperte al pubblico che forniscono alloggio a pagamento, vengono distinte in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aperto.
- Sono strutture ricettive alberghiere gli alberghi, i motel, i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere.
- Tra le strutture ricettive extralberghiere sono contemplati i bed & breakfast, i centri soggiorno studi, i rifugi escursionistici e di montagna, gli affittacamere negli esercizi di ristorazione, gli appartamenti per vacanze.
- Sono definite strutture ricettive all'aperto i villaggi camping, i campeggi e le aree attrezzate di sosta temporanea.

Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere

- Gli alberghi e i motel sono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella;
- i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere sono contrassegnati con cinque, quattro, tre e due stelle;
- i villaggi-camping sono contrassegnati con quattro, tre e due stelle; i campeggi con quattro, tre, due e una stella; le aree attrezzate di sosta temporanea non sono classificate.
- I periodi di apertura delle strutture ricettive possono essere annuali o stagionali. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per periodi temporanei, non inferiori a tre mesi consecutivi, nell'arco dello stesso anno.

I periodi di apertura devono essere comunicati al Comune che provvede ad informare la Provincia.

- E' obbligatorio esporre in modo ben visibile nella zona di ricevimento degli ospiti, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività e una tabella che contenga la denominazione e l'indirizzo della struttura ricettiva, la

classificazione, la capacità ricettiva massima, i prezzi praticati per l'anno solare in corso e la procedura per inoltrare eventuali reclami.

E' necessario che sia visibile in ogni camera, suite e unità abitativa delle strutture ricettive il piano di emergenza con l'indicazione delle vie di fuga.

- La domanda di autorizzazione va presentata allo Sportello Unico Attività Produttive che entro cinque giorni trasmette la richiesta di classificazione alla Provincia territorialmente competente. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, e in collaborazione con l'Apt regionale, si procederà a classificare la struttura ricettiva e a darne comunicazione all'interessato e allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.

Va. Col.

Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 7 Sistema Turistico Regionale

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO

Per garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse al territorio, la Regione ha provveduto al riassetto della organizzazione del sistema turistico regionale.

- Funzioni della Regione: programmazione, indirizzo, incentivazione, coordinamento e controllo, finalizzate all'organizzazione e allo sviluppo del turismo regionale, nonché le politiche relative ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e le altre Regioni.

Le attività di ricerca e studio delle problematiche turistiche sono affidate all'Osservatorio Turistico Regionale.

- Piano Turistico Regionale: Da approvare ogni tre anni, il documento rappresenta un'analisi del sistema turistico e delle tendenze di mercato regionali e stabilisce l'individuazione delle aree territoriali in cui il turismo rappresenta una rilevante componente economica, le priorità per gli interventi di settore e la proposta di progetti, gli obiettivi generali dell'azione promozionale, l'indicazione delle risorse finanziarie previste per le attività.

- Funzioni delle Province: classificazione e controllo delle strutture ricettive, accertamento dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività professionali, fissazione delle tariffe massime prefissate a tutela degli utenti, svolgimento, vigilanza e controllo delle attività delle Agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro.

- Funzioni dei Comuni: vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, collaborazione con l'Apt per la realizzazione di iniziative e manifestazioni, attivazione di Uffici di informazione ed assistenza turistica (IAT).

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - Apt:

rappresenta un organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione, istituito dal 1° luglio 2008 in seguito alla soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica.

- L'Agenzia promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera

integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività turistica del territorio e favorire nuove forme di sviluppo economico sostenibile. Inoltre, si occupa di coordinare il sistema di comunicazione integrata dei sistemi territoriali regionali e dell'immagine turistica della Basilicata

LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Si occupano principalmente di realizzare attività di promozione di iniziative che favoriscano la conoscenza e la valorizzazione delle località in cui operano. Tra i loro compiti c'è, inoltre, la tutela e sul miglioramento delle risorse turistiche locali, l'istituzione di servizi volontari di informazione ed assistenza turistica, la propaganda e la promozione rivolte anche ai residenti nella zona di competenza per sensibilizzare i cittadini ai problemi connessi allo sviluppo del turismo.

Va. Col.

Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 8 Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast

La Regione favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale della ricettività extralberghiera denominata "Bed & Breakfast", per promuovere un turismo sostenibile e favorire la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni locali.

• Definizione, caratteristiche e servizi minimi

Si definisce "Bed & Breakfast" l'attività ricettiva, a conduzione e organizzazione familiare svolta in maniera occasionale e non imprenditoriale, che fornisce alloggio e prima colazione per un massimo di quattro camere ed otto posti letto totali. Tutti gli esercizi di Bed & Breakfast devono rimanere aperti per un periodo massimo di duecentosettanta e un minimo di novanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.

Gli esercizi di Bed & Breakfast si distinguono in:

- a) categoria "standard";
- b) categoria "comfort", se provvisti del "servizio bagno" in camera e in possesso di almeno sei dei requisiti stabiliti dalla norma.

• Inizio dell'attività

L'avvio dell'esercizio è consentito previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

Entro sessanta giorni dal ricevimento

della dichiarazione, il Comune provvederà ad effettuare la verifica dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla legge.

Presso ciascuna Provincia è istituito, ai fini della sola informazione turistica, l'Elenco delle strutture di Bed & Breakfast presenti su tutto il territorio regionale.

• Obblighi del gestore

del Bed & Breakfast:

esporre all'esterno il Simbolo del Bed & Breakfast regionale e al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura e la capacità ricettiva massima; comunicare i prezzi massimi applicati per quanto concerne l'anno successivo, i periodi di apertura e chiusura e i dati sul movimento turistico, ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza.

• Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell'attività

Il titolare dell'attività di Bed & Breakfast che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne preventiva comunicazione al Comune indicando il periodo di sospensione.

La sospensione temporanea dell'attività è concessa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per ulteriori sei, al termine dei quali l'attività di Bed & Breakfast si intenderà cessata.

• Contributi

La Regione Basilicata, utilizzando fondi regionali, nazionali e comunitari, può concedere contributi per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di Bed and Breakfast. Inoltre, l'Ente sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di Bed & Breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità.

• Sanzioni

- a) Per l'apertura e l'esercizio abusivo dell'attività è prevista una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.500,00, oltre all'immediata chiusura dell'esercizio;
- b) per la mancata esposizione delle tariffe applicate stabilita una multa da Euro 25,00 a Euro 250,00;
- c) per omesse comunicazioni da Euro 25,00 a Euro 250,00 per ciascuna violazione;
- d) per la chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto dalla norma da Euro 125,00 a Euro 750,00;
- e) per l'applicazione di prezzi difforni da quelli comunicati da Euro 125,00 a Euro 750,00;
- f) per il superamento della capacità ricettiva autorizzata, da Euro 75,00 a Euro 500,00 per ogni posto letto in più.

Va. Col.